

Contributi: Circolare PC/07/CO del 16 febbraio 2001

Contributi: Circolare PC/07/CO del 16 febbraio 2001

Oggetto: minimali di retribuzione per il 2001, retribuzione convenzionale in favore dei giornalisti operanti all'estero, Contributo per apprendisti, Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2001

Servizio Riscossione Contributi e Vigilanza
PROT. N. PC/7/CO DEL 16/02/2001

A TUTTE LE AZIENDE EDITORIALI

Loro Sedi

ALLA F.N.S.I.

Roma

ALLA F.I.E.G.

Roma - Milano

AGLI UFFICI DI CORRISPONDENZA

Loro Sedi

ALLA CASAGIT

Roma

Circolare

Oggetto:

- 1. Minimali di retribuzione per l'anno 2001.**
- 2. Retribuzione convenzionale in favore dei giornalisti operanti all'estero.**
- 3. Contribuzione per apprendisti.**
- 4. Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2001.**

1.

Si rende noto che i minimali previsti per la qualifica di collaboratore (articolo 2 CNLG FNSI - FIEG) o corrispondente (articolo 12 CNLG FNSI - FIEG) decorrenti dal 01/01/2001 risultano determinati rispettivamente in £ 70.333 giornaliera, equivalenti a £ 1.828.658 mensili (cfr. articolo 7 del D.L. n. 463/83 convertito con modificazioni dalla legge n. 638/83).

Si ricorda che il D.L. 9 ottobre 1989, n. 338 convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389 (G.U. del 9 dicembre 1989, n. 237), all'art. 1, comma 1, sancisce che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle Organizzazioni

Sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di un importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.

Si sottolinea che anche i datori di lavoro non aderenti alla disciplina collettiva posta in essere dalle citate Organizzazioni Sindacali sono obbligati, agli effetti del versamento delle predette contribuzioni, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla disciplina collettiva.

Il comma 25 dell'art. 2 della legge 549/95 ha introdotto una norma interpretativa dell'art. 1 della legge 389/89, disponendo che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la stessa categoria, la retribuzione ai fini del calcolo dei contributi è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria.

Nel caso dei giornalisti ha quindi valenza il contratto stipulato tra la FNSI e la FIEG.

2.

A decorrere dal 1° gennaio 2001 con Decreto del Ministero del Lavoro del 23 gennaio 2001, pubblicato sulla G.U. n. 24 del 30/01/2001, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi, dovuti per l'assicurazione obbligatoria a favore dei giornalisti operanti nei paesi extracomunitari non convenzionati, sono le seguenti:

Retribuzione nazionale	Fascia	Retribuzione convenzionale
fino a £ 4.593.000	I	£ 4.593.000
da £ 4.593.001 a £ 7.487.000	II	£ 7.487.000
da £ 7.487.001 a £ 8.849.000	III	£ 8.849.000
da £ 8.849.001 a £ 10.380.000	IV	£ 10.380.000
da £ 10.380.001 in poi	V	£ 12.174.000

I valori convenzionali mensili, nel caso di instaurazioni, di soluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero, avvenuti nel corso del mese, sono divisibili in ragione di 26 giornate.

3.

Per l'anno 2001, a decorrere dal 1° gennaio per i giornalisti dipendenti da aziende editoriali ai quali si applichi la normativa contributiva prevista per gli apprendisti, i contributi settimanali, dovuti in luogo del contributo intero, sono fissati in £ 4.978 (senza quota INAIL). Resta fermo il contributo a percentuale a carico del lavoratore pari all'8,69%.

4.

Le aziende, che per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2001 non hanno potuto tenere conto delle disposizioni indicate nei precedenti punti potranno regolarizzare, detto periodo, mediante conguaglio con la denuncia relativa alle retribuzioni del mese di febbraio 2001.

Il Capo Servizio
Riscossione Contributi e Vigilanza
(Dr. Antonio Marzioli)